



Il Difensore Civico

## DECISIONE N. 7 del 23 febbraio 2017

**OGGETTO:** Sig. (Omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTA** l'istanza con la quale il Sig. **(Omissis)** - Commissario straordinario della **(Omissis)** - ha richiesto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rifiuto opposto dall'**Amministrazione Comunale di (Omissis) in data 14 novembre 2016 (prot. n. 2016/6355)** alla richiesta di accesso volta ad ottenere copia della nota "che sarebbe stata inviata ai Sindaci **(Omissis)**" per chiedere la revoca dell'incarico di Commissario straordinario ricoperto dall'istante;

**RILEVATO** che la predetta istanza è stata trasmessa per competenza a questa Difesa Civica dalla Struttura di supporto alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ed acquisita in data **7 febbraio 2017** al protocollo n. **99** di questo Ufficio;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 241/1990, le richieste di riesame di denegato accesso relativo ad atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, vanno presentate al difensore civico competente per ambito territoriale, entro i medesimi termini prescritti per il processo amministrativo;

**CHE**, pertanto, le richieste di cui trattasi vanno presentate, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dal denegato accesso ritenendo comunque utile, a tal fine, la data di eventuale erronea trasmissione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi se da questa inoltrate;

#### **ACCERTATO CHE:**

- la richiesta di riesame è stata presentata alla predetta Commissione in data 19/01/2017 come risulta dalla segnatura di protocollo e dalla ricevuta di posta certificata;
- il rifiuto dell'accesso, comunicato dal Comune di **(Omissis)** all'istante, con nota del 14 novembre, era certamente noto a questi almeno in data 21 novembre 2016 atteso che in pari data l'istante ne dava comunicazione al Prefetto;

**RITENUTO**, pertanto, che, nel caso di specie – a tacere di ogni considerazione sulla effettiva esistenza del documento di cui si chiede l'ostensione e del quale si ipotizza l'invio, **esistenza denegata dal Comune con la citata nota del 14.11.2016** - la richiesta di riesame è inammissibile in quanto presentata oltre i termini prescritti dal processo amministrativo così come previsto dall'art. 25 della legge 241/1990;



Il Difensore Civico

*Tutto ciò premesso*

**DECIDE**

1. Di dichiarare **inammissibile** l'istanza con la quale il Sig. **(Omissis)** ha richiesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rifiuto opposto dall'**Amministrazione Comunale di (Omissis)** in data **14 novembre 2016 (prot. n. 2016/6355)** alla richiesta di accesso volta ad ottenere copia della nota "che sarebbe stata inviata ai Sindaci **(Omissis)**" per chiedere la revoca dell'incarico di Commissario straordinario ricoperto dall'istante, in quanto **presentata oltre i termini prescritti dal processo amministrativo così come previsto dal richiamato art. 25 della legge 241/1990.**

*Il Difensore civico regionale*  
*Avv. Fabrizio Di Carlo*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.